

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. E _____ PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MEMBRANE PER IL COMPARTO DI ULTRAFILTRAZIONE PRESSO L’IMPIANTO DI
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DI BORGHETTO S. SPIRITO (SV) – NELL’AMBITO DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2C4-I4.4 “*OPERE DI COLLEGAMENTO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO*”

Ord. n. del - Centri di costo: - Commessa: :
CIG: CUP: E65H22001430006 – Misura PNRR: M2C4-I4.4

da una parte:

_____ il quale interviene, in qualità di Amministratore Delegato e Legale rappresentante *pro tempore* della Servizi Ambientali S.p.A. (C.F. e P.IVA 00471980094), con sede legale in Borghetto S. Spirito (SV) - 17052, Via per Toirano, a. - P.IVA 01783570094 - parte che in seguito sarà denominata “**Servizi Ambientali**”;

dall'altra:

..... parte che in seguito sarà denominata “**Fornitore**”

premesso che:

- Servizi Ambientali ha realizzato e gestisce, a partire dal 2009, l'impianto di depurazione delle acque reflue sito nel Comune di Borghetto S. Spirito (SV);
- in data 25.10.2011, Servizi Ambientali ha stipulato con GE Water & Process Technologies Italy S.r.l., il contratto per la fornitura di membrane di ultrafiltrazione ZeeWeed 500d assemblate in cassette autoportanti in acciaio inox e lo svolgimento di servizi di ingegneria collegati alla fornitura;
- a fronte della necessità di realizzare opere di potenziamento dell'impianto di Borghetto S. Spirito e della infungibilità delle membrane di ultrafiltrazione già installate, in data 02.04.2025, il Consiglio di amministrazione di Servizi Ambientali ha deliberato di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui all'art. 158, comma 2 lett. e) e art. 225 comma 8 del D. Lgs. n° 36/2023 s.m.i. (di seguito anche solo “**Codice**”) per l'acquisto di “Fornitura membrane per il comparto di ultrafiltrazione presso l'impianto di trattamento acque reflue di Borghetto (SV)”;
- che l'opzione operativa di procedere ai sensi del citato art. 158, comma 2, lett. e), del Codice è stata verificata tecnicamente e deliberata da Servizi Ambientali nella seduta del 02.04.2025 con la relazione tecnica redatta dall'Ing. Pietro Negro;
- la fornitura delle suddette membrane rientra nell'intervento denominato “Opere di potenziamento dell'impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito” – CUP E65H22001430006 che risulta destinatario di un finanziamento a valere sulle risorse PNRR, assegnato con Accordo di Programma sottoscritto tra MASE, Regione Liguria ed EGATO Centro Ovest 1 in data 09 maggio 2024, nell'ambito della Misura “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione



PIETRO
NEGRO
09.07.2025
11:06:42
GMT+02:00

FANARA ALESSANDRO
2025.07.09 12:38:32
CN=FANARA ALESSANDRO
C=IT
2.5.4.4=FANARA
2.5.4.42=ALESSANDRO
RSA/2048 bits



ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”;

- *l’art. 62, commi 1 e 2, del Codice stabilisce che tutte le stazioni appaltanti per effettuare le gare di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti devono essere qualificate ai sensi dell’art. 63 e dell’allegato II.4 del Codice stesso;*
- *Servizi Ambientali, al fine di poter acquisire la fornitura in oggetto di importo pari o superiore alla soglia europea di cui all’articolo 14 del Codice deve avvalersi di stazioni appaltanti e/o centrali uniche di committenza qualificata e, a tal fine, ha individuato, attraverso la stipula di apposita convenzione in data 29.04.2025, quale Committente qualificata ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lett. a) e b), del Codice per le attività di committenza ausiliaria per la fase di affidamento della fornitura sopra indicata, il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa (in breve “Consorzio S.p.A.”);*
- *che è stato assunto atto di autorizzazione all’avvio della procedura da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione di Consorzio S.p.A. in data _____;*
- *che con atto nr. _____ assunto in data _____ da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione di Consorzio S.p.A. è stato deliberato di bandire la procedura approvata la documentazione di gara;*
- *che con atto del Presidente del Consiglio di amministrazione di Consorzio S.p.A. del _____, è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto, unitamente con l’approvazione della proposta di aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi.*

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Premesse

Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di membrane per il comparto di ultrafiltrazione presso l’impianto di trattamento acque reflue di Borghetto S. Spirito (SV), ai sensi dell’art. 158, comma 2 lett. e) e dell’art. 225 comma 8 del Codice.
2. Servizi Ambientali affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la fornitura in oggetto alle condizioni e specifiche previste dal presente contratto, dal capitolato speciale di appalto (di seguito in breve “CSA”) e dall’offerta pervenuta sulla piattaforma digitale come risulta da apposito registro della piattaforma stessa.

Art. 2 - Termini di consegna.

1. Le apparecchiature oggetto del presente contratto dovranno essere consegnate entro il **28.02.2026** con possibilità di differimento fino al **31.03.2026**, previa comunicazione scritta da parte di Servizi Ambientali entro il 15.11.2025 a condizione che l’avviso di aggiudicazione della fornitura sia notificato/pubblicato entro il 30 settembre 2025.
2. I termini contrattuali disciplinati dal presente articolo, si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario al Fornitore in ordine alle eventuali attività propedeutiche, complementari, integrative.
3. I tempi sono estremamente tassativi in quanto la fornitura delle suddette membrane rientra all’interno all’intervento oggetto di finanziamento PNRR denominato “Opere di potenziamento dell’impianto di



depurazione di Borghetto Santo Spirito”, sottoposto al raggiungimento dei target previsti dalla specifica Misura M2C4 - I4.4. Eventuali ritardi nella consegna del presente appalto potrebbero quindi comportare ritardi nell’esecuzione dell’intero intervento che è ad oggi in corso di esecuzione e conseguentemente la perdita totale o anche parziale del citato finanziamento con grave danno per Servizi Ambientali.

4. Servizi Ambientali si riserva la facoltà di prendere in consegna le apparecchiature fornite anticipatamente rispetto al collaudo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 dell’Allegato II.14 del Codice.
5. Il presente contratto verrà automaticamente avviato a seguito della stipula del contratto di appalto.

Art. 3 - Importo del contratto.

1. L’importo di contratto ammonta a complessivi € _____.
2. Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso sono nulli in quanto, a seguito di verifica, non si rilevano rischi interferenti con le attività di Servizi Ambientali per i quali è necessario redigere il DUVRI previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008.
3. L’importo del contratto include al suo interno ogni onere relativo al **trasporto** ed all’assistenza allo scarico delle apparecchiature presso l’impianto di depurazione di Borghetto S. Spirito (SV).
4. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
5. Il Fornitore dichiara che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali verificati e ritenuti validi nonché, senza riserva alcuna, dichiara di avere la piena conoscenza del particolare sito nel quale si deve svolgere la fornitura e conseguentemente di aver tenuto conto nell’offerta di tutte le particolari condizioni logistiche, dell’accesso al sito di consegna e di quant’altro necessario per poter eseguire la fornitura, secondo le pattuizioni del presente documento e del CSA.
6. Nel corrispettivo si intende sempre compresa ogni spesa per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA, dal presente contratto e da tutti i documenti contrattuali da questo richiamati, nonché secondo i tipi indicati e previsti nei documenti di progetto. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per forniture che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dell’appalto, siano rilevabili dagli elaborati di progetto. Lo stesso dicasi per lavori, prestazioni e/o forniture che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.

Art. 4 - Modifiche del contratto.

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente contratto possono avvenire ai sensi dell’art. 120 del Codice.

Art. 5 - Invariabilità del prezzo.

1. Il prezzo offerto si intende fissato dal Fornitore in base a calcoli di convenienza, a proprio rischio e quindi sarà fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche non preventivamente valutata per tutta la durata del contratto.
2. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi per dazi, diversa onerosità dei cambi monetari, scioperi, sabotaggi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza eventualmente sopravveniente dopo l’aggiudicazione.

Art. 6 - Dichiarazioni riguardanti l’appalto.

1. Il Fornitore deve garantire il rispetto dei principi DNSH (ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020) e di tutti i requisiti richiesti dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (in particolare Misura “Economia circolare e agricoltura sostenibile” – Missione M2 – Componente C4 – Investimento 4.4), nonché dare adempimento a tutte le condizionalità previste dal PNRR anche in riferimento agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging) - ove applicabile -, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

2. Il Fornitore, in caso di assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto, si impegna ad assumere una quota pari almeno al **30 (trenta) per cento** delle assunzioni giovanili;
3. Il Fornitore, in caso di assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto, si impegna ad assumere una quota pari almeno al **30 (trenta) per cento** delle assunzioni femminili;
4. *(solo in caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)* Il Fornitore, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n° 198/2006, è obbligato, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.
5. *(se pertinente e solo in caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti)* Il Fornitore è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare a Servizi Ambientali una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n° 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
6. Il Fornitore è obbligato a fornire tutti gli elementi richiesti da Servizi Ambientali, anche per tramite del DEC e/o del soggetto incaricato della verifica di conformità, secondo le modalità previste nel presente contratto e nel CSA, per la dimostrazione del rispetto dei requisiti/principi di cui al presente comma. Tale obbligo si estende a qualsiasi adempimento, anche non espressamente previsto nei documenti di contratto, quando questo risultasse funzionale alla dimostrazione di cui al precedente periodo o comunque necessario alla rendicontazione dell'intervento per l'erogazione del finanziamento ministeriale PNRR.
7. Il Fornitore dichiara che:
 - a. con la sottoscrizione del presente contratto e dei "Documenti costituenti il contratto", è a perfetta conoscenza e accetta incondizionatamente la legge, i regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché le norme specificatamente emanate per dare attuazione agli appalti finanziati nell'ambito del PNRR ed inoltre accetta tutte le norme che regolano il presente appalto;
 - b. di aver esaminato tutti gli elaborati giudicandoli adeguati ed esaustivi, al fine di consentire la formulazione dell'offerta;
 - c. di aver giudicato, al fine della formulazione dell'offerta, in base alla propria esperienza imprenditoriale, anche sulla base delle valutazioni sopra riportate, la fornitura realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto, sulla base di quantità derivanti da valutazioni proprie;
 - d. che il corrispettivo offerto è stato pertanto determinato sulla base degli elementi progettuali dallo stesso verificati e ritenuti validi. A tal uopo con la presentazione dell'offerta, in via automatica e senza altro ulteriore adempimento, dà atto di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati del progetto, di essersi recato sul luogo di consegna delle apparecchiature, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e dei tempi di esecuzione della prestazione, quindi di aver giudicato le opere progettuali e realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto.
8. In particolare, il Fornitore dà atto:

- a. di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
 - b. di non trovarsi, per l'espletamento dell'appalto in oggetto, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;
 - c. di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;
 - d. di essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative a carattere ambientale e ogni altro principio di tutela ambientale contenuto nella "Dichiarazione Ambientale" del Gestore dell'impianto, disponibile sul sito internet aziendale della stessa;
 - e. di essere a conoscenza che il Gestore dell'impianto opera con un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e che, al fine di gestire correttamente gli aspetti ambientali, il Fornitore dovrà se richiesto da Servizi Ambientali relazionarsi con il Responsabile del sistema di gestione ambientale del Gestore dell'impianto;
 - f. di aver preso conoscenza che il tempo contrattuale del presente appalto è quello fissato al precedente art. 2 comma 1.
9. Il Fornitore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente contratto e/o del CSA o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Art 7. - Fatturazione e pagamenti.

1. Servizi Ambientali dovrà corrispondere al Fornitore il corrispettivo per la fornitura di quanto oggetto del presente contratto, secondo quanto previsto dallo schema di fatturazione e pagamenti di seguito indicato:

1.	30% importo contrattuale	anticipo all'ordine con pagamento entro 15 giorni dalla data della fattura, previa emissione cauzione fideiussoria.
2.	40% importo contrattuale	emissione all'avviso di merce pronta con pagamento entro 30 giorni dalla data della fattura, previa emissione cauzione fideiussoria.
3.	20% importo contrattuale	emissione alla consegna dei materiali con pagamento a 45 giorni dalla data della fattura.
4.	10% importo contrattuale	emissione al completamento del collaudo prestazionale, ma comunque non oltre 120 giorni dopo la consegna dei materiali con pagamento a 60 giorni dalla data della fattura



Art. 8 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari.

1. Il Fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Qualora il Fornitore non assolva agli obblighi, previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. Servizi Ambientali si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG, CUP del presente appalto, ovvero la seguente dicitura *"PNRR M2C4-I4.4 Opere di potenziamento dell'impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito – CUP E65H22001430006 – CIG _____. Fornitura di membrane. Rif. contratto n. ____"*. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
3. Qualsiasi movimento finanziario, deve riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il corrispondente codice unico di progetto (CUP). Al fine di garantire la specifica tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, oltre a quanto riportato al precedente periodo, qualsiasi movimento finanziario deve riportare la seguente dicitura *"PNRR M2C4-I4.4 Opere di potenziamento dell'impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito – CUP E65H22001430006 – CIG _____. Fornitura di membrane. Rif. contratto n. ____"*.
4. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al presente articolo, si devono applicare anche nei rapporti fra il Fornitore ed i subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
5. Servizi Ambientali, in occasione di ogni pagamento al Fornitore (e/o ai subappaltatori/subcontraenti ove previsto) e con interventi di controllo ulteriori, provvederà a verificare l'assolvimento, da parte degli stessi, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il Fornitore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Servizi Ambientali ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subFornitore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
7. Servizi Ambientali è in regime di Split Payment ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 17-ter, nonché del D.lgs. n. 50/2017, art. 1. Come previsto dall'articolo 17-ter del DPR n° 633/1972 comma 1-sexies, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del DPR n° 600/1973.
Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: SUBM70N.
8. Nel caso in cui il subFornitore ricada nelle casistiche di cui all'art. 119 comma 11 lett. a) o b) del Codice o abbia fatto richiesta a Servizi Ambientali di essere pagato direttamente, ai sensi dell'art. 119 comma 11 lett. c) del Codice, Servizi Ambientali liquiderà le somme di competenza rispettivamente al Fornitore e al subFornitore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale di entrambi. Il subFornitore non dovrà emettere fattura di quanto di sua competenza a Servizi Ambientali.
9. Nel caso in cui il subFornitore non abbia inoltrato la richiesta di cui sopra e non ricada nelle casistiche di cui all'art. 119 comma 11 lett. a) o b) del Codice, Servizi Ambientali liquiderà l'intera fattura al Fornitore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale; tale fattispecie comporterà l'obbligo da parte del Fornitore di trasmettere a Servizi Ambientali copia delle fatture quietanzate emesse al medesimo dal subFornitore, unitamente a copia delle contabili di avvenuto pagamento che dovranno riportare nella



causale di pagamento il CIG e il CUP relativi all'appalto, nonché la dicitura "*Misura PNRR: M2C4-I4.4*, in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Art 9. - Penali per ritardata consegna

1. Qualora la consegna del materiale sia posticipata oltre la data confermata a seguito della ricezione della notifica da parte del Fornitore, lo stesso riconoscerà a Servizi Ambientali, una somma pari allo **0,1%** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nella consegna, fino ad un limite massimo complessivo pari al **10%** dell'ammontare complessivo del contratto.
2. Le penali di cui sopra, verranno irrogate e contabilizzate direttamente in detrazione sul primo documento di contabilità/disposizione di pagamento utile, oppure saranno trattenute sulle garanzie. Le penali verranno applicate con espressa salvezza del diritto di Servizi Ambientali al risarcimento di qualsiasi maggiore danno (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR) ovvero di eventuali ulteriori oneri sostenuti da Servizi Ambientali a causa dell'inadempienza del Fornitore, nel limite massimo dell'importo contrattuale. In caso di ripetute inadempienze di Servizi Ambientali si riserva, oltre all'applicazione delle penali, di procedere alla risoluzione del contratto in danno al Fornitore.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che hanno determinato l'irrogazione della medesima penale.

Art 10. - Garanzie.

Art. 10.1 - Garanzie per il pagamento anticipato.

1. Il Fornitore dovrà produrre garanzia bancaria o assicurativa:
 - in occasione del primo pagamento anticipato pari al **30% dell'importo netto contrattuale**, di pari importo della fattura e con validità della stessa fino alla data di consegna delle membrane;
 - in occasione del secondo pagamento del **40% (avviso di merce pronta) dell'importo netto contrattuale**, di pari importo della fattura e con validità fino alla data di consegna delle membrane.

Art. 10.2 - Garanzia per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

1. Il Fornitore, a seguito dell'avviso di aggiudicazione della fornitura, ed entro 20 gg da essa, produce, allegandola al presente contratto, garanzia bancaria o assicurativa per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali (garanzia definitiva) n° _____ di € _____ pari al 10% dell'importo netto contrattuale, fatte salve le riduzioni di legge, rilasciata in data _____ da _____.
2. Tale garanzia sarà valida fino al collaudo con esito positivo della Fornitura.

Art. 11. - Consegna, Titolo e Passaggio del Rischio.

1. Il Fornitore dovrà consegnare le apparecchiature oggetto del presente contratto presso l'impianto di depurazione di Borghetto S.S. (SV).
2. I tempi di consegna sono quelli indicati al precedente art. 2 comma 1.
3. Il luogo di consegna specificato nel presente contratto sarà definitivo e fisso, anche se Servizi Ambientali potrà notificare al Fornitore un punto alternativo di consegna, non più di tardi del termine di 45 (quarantacinque) giorni prima della prevista data di consegna. Servizi Ambientali dovrà rimborsare al Fornitore qualunque costo supplementare nell'adempire a tale cambiamento.
4. Nel caso in cui qualsiasi parte della fornitura non possa essere consegnata per motivi non attribuibili al Fornitore, Servizi Ambientali indicherà un magazzino di deposito a temperatura controllata e il Fornitore consegnerà quanto previsto in tale magazzino. Il titolo ed il rischio passeranno a Servizi Ambientali, e ogni



importo dovuto al momento della consegna o della spedizione dovrà essere pagato da Servizi Ambientali assieme a qualsiasi spesa in cui incorra il Fornitore.

5. I Servizi qui previsti saranno addebitati in ragione del costo applicabile al momento dell'utilizzo effettivo e Servizi Ambientali dovrà pagare qualunque incremento, e Servizi Ambientali dovrà pagare direttamente tutti i costi di magazzinaggio e del successivo trasporto.
6. Il rischio passerà dal Fornitore a Servizi Ambientali al punto di consegna al momento del trasferimento secondo quanto previsto nel presente contratto. Il titolo di proprietà verrà trasferito dal Fornitore a Servizi Ambientali con l'avvenuto pagamento integrale del prezzo contrattuale. Il titolo ed il rischio relativamente ai Servizi passeranno al momento in cui questi sono eseguiti.

Art. 12. - Garanzie e rimedi

1. Il Fornitore garantisce che al momento della consegna le apparecchiature saranno esenti da difetti di materiale, lavorazione e proprietà e che i Servizi verranno erogati con competenza e diligenza in conformità con le specifiche concordate.
2. La garanzia del Fornitore non copre le conseguenze derivanti da improprio uso, stoccaggio, installazione, messa in servizio, funzionamento o manutenzione delle apparecchiature da parte di Servizi Ambientali o di terzi, riparazioni o modifiche eseguite da Servizi Ambientali senza il consenso scritto del Fornitore, utilizzo di acqua che non rispetta i parametri concordati, o la normale usura.
3. A meno che non sia diversamente ed espressamente previsto nel presente Contratto, le garanzie saranno valide per i tempi di seguito indicati:
 - a) per le membrane: **730 (settecentotrenta) giorni** dalla data di collaudo positivo (garanzia meccanica), ma comunque non più di 1095 (milleottocinquante) giorni dalla data di consegna del/dei Modulo/i a Membrana originale/i in sito o presso un magazzino di deposito per lo stoccaggio;
 - b) garanzia di processo relativa alle membrane di ultrafiltrazione da verificarsi durante un collaudo prestazionale della durata di **3 (tre) giorni**;
 - c) per il software: **90 (novanta) giorni** dalla data di ricevimento;
 - d) per Beni non costruiti dal Fornitore, la garanzia sarà unicamente quella trasferibile prevista dal fabbricante.
4. Ogni contestazione per inadempimento di una di queste garanzie dovrà essere notificata per iscritto entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla scoperta di detto inadempimento e Servizi Ambientali dovrà mettere, il componente difettoso, a disposizione del Fornitore presso l'impianto, o la contestazione sarà considerata inefficace. La sola responsabilità del Fornitore e l'unico rimedio di Servizi Ambientali derivanti da o relativi ai Beni o ai Servizi o da inadempimenti alle presenti garanzie sarà la riparazione all'impianto del Fornitore o (a scelta del Fornitore) la sostituzione all'impianto del Fornitore del componente difettoso dei Beni, e la nuova esecuzione dei Servizi difettosi. Nell'adempimento delle sue obbligazioni qui previste, il Fornitore non controllerà l'effettiva gestione dei sistemi di Servizi Ambientali né dei Beni al sito di Servizi Ambientali.
5. Le garanzie e i rimedi sono condizionati a:
 - a) movimentazione, immagazzinamento, installazione, utilizzo, gestione e manutenzione dei Beni e dell'impianto di Servizi Ambientali nonché di tutti i sistemi ad esso collegati in accordo alle istruzioni del Fornitore e, in loro assenza, in accordo ai limiti accettati generalmente dalla pratica industriale,
 - b) il mantenimento da parte di Servizi Ambientali di registri accurati e completi di gestione e manutenzione durante il periodo di garanzia e la concessione al Fornitore dell'accesso a tali registri,



- c) l'esecuzione di modifiche o riparazioni di Beni o Servizi solo a seguito di autorizzazione scritta da parte del Fornitore. L'inadempimento di qualsiasi delle precedenti condizioni annullerà la garanzia.
6. Servizi Ambientali potrà cedere ad un successivo proprietario dei Beni le garanzie del Fornitore ai sensi del contratto, fermo restando che una precedente notifica scritta sia inviata al Fornitore e la cessione contenga termini e condizioni che diano al Fornitore le protezioni di cui alle garanzie e limitazioni di responsabilità contenute nel presente contratto. A condizione del rispetto di quanto precede da parte di Servizi Ambientali, tali garanzie saranno espressamente cedibili da Servizi Ambientali ad un successivo proprietario dei beni. Salvo quanto qui previsto, Servizi Ambientali non avrà diritto a estendere o a trasferire la presente garanzia a qualsiasi parte terza. Le garanzie e rimedi stabiliti nel presente articolo sostituiscono ed escludono qualsiasi altra garanzia o rimedio previsto dalla legge, esplicito o implicito, incluse le garanzie di commerciabilità e di idoneità per uno scopo particolare.
8. Salvo patto scritto contrario, il Fornitore non sarà tenuto a prestare altre garanzie relativamente al risultato o al rendimento dei Beni, quali, ma non solo, garanzie relative alla qualità del prodotto, flusso, produzione, capacità, vita della membrana, consumo chimico, conformità alle leggi o consumo elettrico.

Art. 13. - Risarcimento

1. Il Fornitore dovrà risarcire e tenere indenne Servizi Ambientali da contestazioni per danni fisici alla proprietà di terze parti o danni alle persone, inclusa la morte, nella misura in cui questi derivino da colpa del Fornitore e dei suoi dirigenti, agenti, impiegati e/o delegati al tempo dell'esecuzione delle attività correlate al presente contratto.
2. Servizi Ambientali dovrà nello stesso modo risarcire e tenere indenne il Fornitore da domande per danni fisici alla proprietà di terze parti o danni alle persone, inclusa la morte, nella misura in cui siano causate da colpa di Servizi Ambientali, dei suoi dirigenti, agenti, impiegati e/o delegati. Nel caso in cui detti danni siano causati da colpa congiunta o concorrente del Fornitore e di Servizi Ambientali, la perdita dovrà essere sostenuta da ciascuna Parte proporzionalmente alla propria colpa.
3. Ai fini del presente articolo, la definizione di "Terza Parte" non include Servizi Ambientali od ogni successivo proprietario dei Beni, le loro controllate, controllanti, affiliate, agenti, successori o assegnatari inclusi i fornitori di operazioni e manutenzione, o l'assicuratore; e nessuna parte dei Beni è "una proprietà di terze parti"
4. Nonostante tutto quanto previsto nel presente Contratto, nella misura massima consentita dalla legge, e con riguardo a qualsiasi richiesta a titolo di responsabilità contrattuale (ivi incluse garanzia e risarcimento), responsabilità extracontrattuale o ogni altra concezione di legge
 - a. la responsabilità totale del Fornitore e dei suoi assicuratori per tutti i danni derivanti da o comunque connessi all'esecuzione o inadempimento del presente Contratto o utilizzo di qualsiasi bene o servizio non potrà eccedere il prezzo totale pagato dalla Committente, secondo quanto previsto dal presente Contratto;
 - b. in nessun caso il Fornitore sarà ritenuto responsabile per perdite di profitto o ricavi, perdite di produzione, perdite di utilizzo dei beni o servizi o altri associati beni, interruzione del commercio, costo del capitale, costi di sostituzione di acqua o energia, costi per interruzione della produzione, aumenti dei costi di funzionamento, richieste di clienti della Committente per detti danni, o per ogni particolare danno conseguente, indiretto, punitivo o esemplare;
 - c. la responsabilità del Fornitore terminerà alla scadenza del periodo di garanzia applicabile, fermo restando che la Committente potrà continuare a far valere una pretesa notificata prima di tale data con l'avvio di un procedimento giudiziale o arbitrale, secondo quanto applicabile



ai sensi del presente Contratto, prima del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ma in ogni caso – nella misura consentita dalla legge applicabile – non più tardi di cinque (5) mesi dalla scadenza del periodo di garanzia.

5. Ai fini del presente articolo, per “Fornitore” deve intendersi il Fornitore, le società affiliate, i subappaltatori ed i fornitori di qualsiasi livello, e i loro rispettivi agenti e impiegati, individualmente o collettivamente. Se la Committente sta fornendo Beni o Servizi del Fornitore ad una terza parte, la Committente dovrà richiedere a tale terza parte di accettare di essere obbligata dal presente articolo. Se la Committente non ottiene l'accordo a beneficio del Fornitore per qualsiasi ragione, la Committente dovrà risarcire e tenere indenne il Fornitore da ogni responsabilità, derivanti da richieste fatte da terze parti, eccedenti le limitazioni e le esclusioni di cui al presente Articolo.

Art. 14. - Conformità alle leggi e autorizzazioni

1. Tutti i permessi, le autorizzazioni e le licenze che sono richiesti per costruire, installare e/o svolgere operazioni presso l'impianto o il macchinario di Servizi Ambientali, per usare le apparecchiature, o per gestire e smaltire i rifiuti, gli scarichi ed i residui dell'utilizzo dei beni da parte di Servizi Ambientali, saranno ottenuti e conservati a cura di Servizi Ambientali ed a suo solo ed esclusivo carico.
2. Servizi Ambientali è responsabile per la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili allo stoccaggio, utilizzo, trattamento, installazione, manutenzione, rimozione, registrazione, ed etichettatura di tutti i beni dopo la loro consegna, così come per la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti, degli scarichi e dei residui.

Art. 15. - Condizioni del sito di Servizi Ambientali.

1. Servizi Ambientali garantisce che ogni dato fornito al Fornitore riguardante le condizioni al sito di consegna (inclusi, ma non solo, qualsiasi impianto, apparecchiatura o processo di Servizi Ambientali già esistente, immissioni di acqua o altre sostanze che devono essere trattate o misurate con i beni) è accurato e completo ed il Fornitore si riserva il diritto di utilizzare il più appropriato progetto compatibile con le pratiche ingegneristiche generalmente accettate, e di effettuare modifiche nei dettagli della progettazione, fabbricazione e composizione dei Beni a meno che ciò non sia escluso da qualsiasi limitazione prevista nel Contratto.
2. Il Fornitore dovrà notificare a Servizi Ambientali:
 - a) qualsiasi condizione nel proprio sito che differisce materialmente da quelle indicate nei dati forniti da Servizi Ambientali stessa;
 - b) ogni condizione fisica nel sito di Servizi Ambientali, precedentemente ignorata e di insolita natura, non rivelata da analisi precedenti e che differisce da quelle ordinarie che si riscontrano nei tipi di lavorazione previsti dal presente contratto,
 - c) la presenza di qualsiasi materiale inesplosivo o reperto archeologico.Se dette condizioni comportano un aumento dei costi che il Fornitore deve sostenere o ritardano i tempi richiesti per l'esecuzione delle obbligazioni del Fornitore, il Fornitore avrà diritto ad un'equa modifica del prezzo contrattuale e ad un'estensione del termine per l'esecuzione.

Art. 16. - Ritardo.

1. Il Fornitore non sarà responsabile a titolo di mancato o errato adempimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto quando l'esecuzione di dette obbligazioni è ritardata o impedita, direttamente o indirettamente da cause al di fuori del controllo del Fornitore, comprese, ma non solo, quelle relative a: forza maggiore,



disastri naturali, condizioni di tempo inusualmente rigide, incendi, terrorismo, guerra (dichiarata e non), epidemie, mancanza di materiali, insurrezioni, atti (o omissioni) di Servizi Ambientali o di appaltatori/fornitori o agenti di Servizi Ambientali, qualsiasi atto (o omissione) di una qualsiasi autorità governativa, scioperi, controversie di lavoro, carenza di trasporti oppure inadempimenti di fornitori.

Art. 17. – Emergenze.

1. Se la salute del personale del Fornitore è minacciata o verosimilmente minacciata da condizioni fuori dal controllo del Fornitore stesso, comprese (ma non limitate a) guerra, conflitto armato, agitazioni civili, sommosse, terrorismo, rapimenti, presenza di o esposizione a Materiali Pericolosi, condizioni di lavoro insicure, oppure a causa della minaccia di dette circostanze o di una carenza di adeguata protezione contro dette circostanze, il Fornitore potrà prendere tutti i necessari provvedimenti per assicurare la sicurezza e la salute del suo personale, ivi compresa l'evacuazione del personale fino a che dette circostanze cesseranno. Il verificarsi di una qualsiasi tale evenienza dovrà essere considerato un caso di ritardo scusabile. Servizi Ambientali dovrà ragionevolmente fornire assistenza al Fornitore in caso di detta evacuazione.

Art. 18. - Risoluzione del contratto e Clausola risolutiva espressa.

1. Servizi Ambientali può risolvere il contratto mediante PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122 del Codice e con le modalità dallo stesso indicate.
2. Qualora la somma degli inadempimenti siano tali da comportare una penale di ritardo di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, Servizi Ambientali procederà alla risoluzione del contratto.
3. Previa comunicazione scritta, Servizi Ambientali ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
 - a) quando il Fornitore violi il rispetto dei principi DNSH (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020) e di tutti i requisiti richiesti dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (in particolare Misura "Economia circolare e agricoltura sostenibile" – Missione M2 – Componente C4 – Investimento 4.4), ovvero anche quanto violi le condizionalità previste dal PNRR anche in riferimento agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging) -ove applicabile-, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - b) quando il Fornitore non fornisca tutti gli elementi richiesti da Servizi Ambientali, anche per tramite del DEC, per la dimostrazione del rispetto dei requisiti/principi di cui alla precedente lettera a), quando queste risultino necessarie alla rendicontazione dell'intervento per l'erogazione del finanziamento ministeriale PNRR;
 - c) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
 - d) in caso di violazioni dei piani di sicurezza, ovvero in caso di inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale ovvero ancora alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81/2008;
 - e) in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. Della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
 - f) in caso di violazione dei principi relativi al sistema di gestione ambientale di Servizi Ambientali e dalla normativa vigente in materia;
 - g) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico di Servizi Ambientali, inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- adottato da Servizi Ambientali;
- h) frode nell'esecuzione della fornitura;
 - i) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
 - j) sospensione dell'esecuzione del contratto o mancata ripresa dello stesso da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
 - k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
4. Il presente contratto e qualsiasi prestazione che avvenga in accordo allo stesso potranno essere risolti da qualunque Parte, e le conseguenze di detta risoluzione saranno quelle previste nei commi successivi, se l'altra Parte:
- a) diventa insolvente, procede ad un concordato a beneficio dei propri creditori, ha un amministratore straordinario o un curatore nominato a beneficio dei creditori, o intraprende qualsiasi procedura concorsuale secondo le norme sul fallimento o le leggi sull'insolvenza;
 - b) non effettua pagamenti quando dovuti o non presta le garanzie richieste dal presente contratto, oppure compie una grave violazione od omissione alle proprie obbligazioni essenziali previste dal contratto, e non pone rimedio a detti inadempimenti nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di una notifica scritta dell'altra parte.
5. A seguito della risoluzione del presente contratto da parte di Servizi Ambientali per inadempimento del Fornitore:
- il Fornitore sarà tenuto a rimborsare la differenza tra la parte del prezzo del contratto attribuibile alla fornitura oggetto della risoluzione e le spese effettive ragionevolmente sostenute da Servizi Ambientali per completare tale fornitura,
 - Servizi Ambientali dovrà versare al Fornitore la porzione del Prezzo Contrattuale imputabile ai Beni finiti, e gli importi per i Servizi erogati anteriormente alla data effettiva di risoluzione.
6. A seguito della risoluzione del contratto da parte del Fornitore per inadempimento di Servizi Ambientali, Servizi Ambientali dovrà pagare al Fornitore, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, il prezzo di tutti i Beni o Servizi consegnati alla data della risoluzione, oltre ad una somma pari ai costi ed alle spese sostenuti per l'ingegneria, la fornitura, il finanziamento, l'approvvigionamento, la produzione, l'immagazzinamento ed il trasporto dei Beni, inclusi i materiali, i lavori in corso ed ogni altro onere di cancellazione applicato contro il Fornitore dai suoi fornitori, incluso ogni ragionevole costo di gestione e profitto su detti costi e spese. Alternativamente, se è stato concordato fra le Parti un programma di pagamenti a seguito della risoluzione, Servizi Ambientali dovrà pagare al Fornitore, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura, l'ammontare previsto in detto programma.
7. Il Fornitore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione dietro notifica scritta a Servizi Ambientali in tutti i casi in cui il Fornitore avrebbe il diritto di chiedere la risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal presente articolo, senza pregiudizio ai diritti del Fornitore di risolvere il contratto. Ogni costo in cui potrebbe incorrere il Fornitore a causa di detta sospensione (inclusi i costi di deposito) dovranno essere pagati da Servizi Ambientali dietro presentazione di fattura da parte del Fornitore. Il termine per l'esecuzione delle obbligazioni del Fornitore sarà esteso per il periodo di tempo ragionevolmente necessario a superare gli effetti di detta sospensione.

Art. 19. - Recesso del contratto.



1. Servizi Ambientali, ai sensi dell'art. 123 del Codice, dell'art. 11 dell'allegato II.14 al Codice, per quanto compatibile, e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni effettuate, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere o delle forniture/prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato da Servizi Ambientali mediante una formale comunicazione al Fornitore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali Servizi Ambientali prende in consegna le prestazioni eseguite ed effettua il collaudo definitivo.
3. Rimane comunque diritto di Servizi Ambientali:
 - a. il recesso dal contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore. In tale caso, Servizi Ambientali si impegna a riconoscere pienamente al Fornitore il rimborso degli oneri effettivamente sostenuti fino alla data del recesso dal contratto e debitamente rendicontati, ferma restando esclusione di ogni altra indennità e/o risarcimento a titolo di responsabilità o a qualunque altro titolo che pertanto il Fornitore stesso rinuncia a far valere;
 - b. la cessione del contratto in favore della società Acque Pubbliche Savonesi Scpa (della quale Servizi Ambientali risulta socio), che il Fornitore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta

Art. 20. - Legge applicabile, risoluzione delle controversie

1. Ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice, si dà atto che il presente contratto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 del citato articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
2. Questo contratto è regolato dalla legge italiana. Nel caso in cui sorga una disputa tra le Parti derivante o connessa al presente contratto, ciascuna Parte potrà darne notizia scritta all'altra, ed i dirigenti delle Parti dovranno incontrarsi in una località concordata nel tentativo di risolvere, in buona fede, la disputa.
3. Nonostante quanto sopra disposto, ciascuna Parte ha diritto di intraprendere azioni o procedimenti davanti alla giurisdizione competente, in conformità alle disposizioni del presente contratto, soltanto ai fini di chiedere ed ottenere una misura restrittiva o un'ingiunzione per fare rispettare le disposizioni in materia di riservatezza e proprietà intellettuale, quali previste dai primi due paragrafi del precedente art. 20, oppure per chiedere misure d'urgenza o cautelari che non includano le richieste di risarcimento danni.
4. Le eventuali controversie, relative all'esecuzione del presente contratto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.

Art. 21. - Controllo delle esportazioni.

1. Gli obblighi del Fornitore sono condizionati al rispetto da parte di Servizi Ambientali di tutte le leggi e i regolamenti italiani, statunitensi ed ulteriori applicabili in materia di controllo del commercio.
2. Servizi Ambientali non trasborderà, riesporterà, devierà o destinerà i Beni (inclusi software e dati tecnici) a un luogo diverso dal Paese finale di destinazione dichiarato da Servizi Ambientali e specificato come tale nella fattura del Fornitore.

Art. 22. – Modifiche.

1. Ciascuna parte può proporre in qualsiasi momento modifiche al programma e allo scopo di fornitura dei Beni e Servizi. Tutte le modifiche ai Beni o ai Servizi saranno soggette all'accordo reciproco attraverso una modifica scritta dell'ordine o una variazione, che sarà efficace solo quando sarà firmata da entrambe le Parti. Lo scopo di fornitura, il prezzo, il programma e altre disposizioni verranno adeguatamente modificati



per tener conto degli ulteriori costi e obblighi assunti dal Fornitore derivanti da una modifica, verificatasi successivamente alla data del Contratto, dei requisiti o delle procedure di Servizi Ambientali specifici del Sito oppure delle specifiche di settore, codici, leggi o regolamenti applicabili. Sarà accettabile, e non sarà considerata una modifica, se il Fornitore fornirà un Bene analogo funzionalmente (compreso un ricambio di un Bene fornito ai sensi della garanzia) recante un numero di revisione o d'identificazione della parte differente, successivo o nuovo rispetto al numero di revisione o d'identificazione della parte indicato nel Contratto a condizione che, in nessun caso, ciò abbia un effetto sulle altre obbligazioni del Fornitore, comprese quelle specificate all'articolo 12.

Art. 23. - Conflitti, sopravvivenze, assegnazioni.

1. In caso di contrasto tra il presente contratto e qualsiasi altro documento scritto o quotazione fornita dal Fornitore, prevarranno i termini e le condizioni previste dal presente contratto. Se un qualsiasi termine o condizione di questo contratto dovesse essere considerato invalido, o illegale, allora detto termine e condizione dovrà essere modificato in modo da diventare legale o valido, o dovrà essere cancellato, senza effetti per i restanti termini e condizioni, e il presente contratto sarà interpretato ed eseguito nel modo che meglio si adatta al comune intento delle Parti.
2. Le disposizioni che per loro natura rimangono applicabili dopo la risoluzione del Contratto dovranno sopravvivere alla risoluzione/recesso del presente contratto, indipendentemente dal motivo per cui tale risoluzione avvenga.
3. È vietata la cessione del contratto da parte del fornitore, sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 120, c. 1, lettera d) del Codice.
4. Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Servizi Ambientali;
5. Il Fornitore è autorizzato a realizzare e procurarsi i Beni e qualsiasi parte di essi globalmente nello Stato o negli Stati di sua scelta e a subappaltare parti dei Servizi, fintanto che il Fornitore ne mantiene la responsabilità.

Art. 24. – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Il presente appalto è soggetto alla disciplina prevista in materia antimafia e in materia penale.
2. Attraverso il portale BDNA del Ministero dell'Interno, verranno richieste le comunicazioni/informative antimafia previste dal D. Lgs. 159/2011 a tutti i soggetti coinvolti nell'Appalto.

Art. 25 - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilità amministrativa.

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Servizi Ambientali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.serviziambientali.org alla sezione Società Trasparente.
2. Con la firma del presente contratto il Fornitore dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge n° 300/2000 (D.Lgs n° 231/2001) nonché aver preso visione dei contenuti di cui al precedente comma.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa semplice comunicazione da parte di Servizi Ambientali.

Art. 27. – Contratto completo

1. Questo Contratto rappresenta l'intero accordo tra Servizi Ambientali ed il Fornitore e sostituisce ogni precedente documento, corrispondenza o accordo tra loro.



2. Nessuna modifica, emendamento, revisione, rinuncia o altre modifiche saranno vincolanti tra le Parti a meno che non sia stato espressamente concordato per iscritto da legali rappresentanti, autorizzati dalle Parti.
3. Ogni rappresentazione, scritta od orale, garanzia, trattativa, o uso commerciale qui non specificato non sarà vincolante tra le Parti.

Art. 27. - Domicilio del Fornitore e rappresentanza.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), il Fornitore ha eletto il proprio domicilio in _____ numero telefonico: _____, fax: _____, indirizzo posta elettronica: _____ posta elettronica certificata: _____ cui, in assenza del suo rappresentante (nominato ai sensi dei successivi commi), saranno inviate le comunicazioni, avvisi, intimazioni, assegnazioni di termini, atti giudiziari e ogni altra notificazione e/o comunicazione che avranno pertanto efficacia immediata. Sarà obbligo del Fornitore comunicare tempestivamente a Servizi Ambientali di ogni eventuale variazione rispetto a quanto riportato al presente comma, entro e non oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla variazione.

Art. 28 - Privacy.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:
 - a) il Titolare del trattamento è Servizi Ambientali S.p.A. corrente in borghetto S.S(SV)-17052, via Viglieri 7, tel 0182941491 fax: 01822950149. Email: info@serviziambientali.org- P.IVA 00471980094
 - b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è Luca Parodi, mail: dpo@serviziambientali.org;
2. Tutti i dati inerenti al presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente per le finalità proprie del presente contratto.

Art. 29. - Registrazione.

1. Il presente Contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., il Fornitore dichiara espressamente di accettare le clausole contenute nel presente contratto ai seguenti articoli: Art. 1 – Oggetto; Art. 2 - Termini di consegna; Art. 3 - Importo del contratto; Art. 5 - Invariabilità del prezzo; Art. 6 - Dichiarazioni riguardanti l'appalto; Art 7. - Fatturazione e pagamenti; Art. 8 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari; Art 9. - Penali per ritardata consegna; Art 10. – Garanzie; Art. 18. - Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa; Art. 19. - Recesso del contratto; Art. 20. - Legge applicabile, risoluzione delle controversie; Art. 24. – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale; Art. 25 - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilità amministrativa; Art. 28 - Privacy.

Per il Fornitore
Il Legale Rappresentante
(.....)

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potrà essere firmato in tempi e luoghi diversi e si perfezionerà con la sottoscrizione con firma digitale dell'ultimo dei contraenti.

Il Fornitore ha versato l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice.



Il presente contratto, composto da n° ____ (____) pagine e dagli allegati, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice e sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 valida alla data odierna e a norma di legge.

Letto approvato e sottoscritto

Per Servizi Ambientali.
Il Legale Rappresentante

.....

Il Fornitore
Il Legale Rappresentante

.....